

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Mediazione, accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, titolo esecutivo: è necessaria l'adozione di una formale attestazione di conformità?**

Posto che l'[art. 12 d.lgs. 28/2010](#) ha innovato la categoria dei titoli esecutivi ex lege attraverso il riconoscimento di detta qualità all'accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti e dagli avvocati innanzi ad organismi di conciliazione accreditati, senza la necessità della previa omologazione giudiziale, va ritenuto che il difetto dell'attestazione e delle certificazioni di "conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico" costituisca un requisito di mera irregolarità formale inidoneo ad impattare sull'intrinseca efficacia esecutiva del titolo.

### **Tribunale di Bari, sezione seconda civile – esecuzioni mobiliari, provvedimento del 7 settembre 2016**

...omissis...

rilevato che il debitore esecutato ha eccepito, in primo luogo, l'insussistenza di idoneo titolo esecutivo alla base dell'intrapresa esecuzione per rilascio, in ragione dell'inidoneità del verbale di conciliazione e dell'allegato accordo sottoscritto dai difensori delle parti il 5/5/2015 presso l'Organismo di mediazione e conciliazione forense istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, essendo lo stesso privo dell'attestazione e della certificazione di conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico; in secondo luogo, l'omessa trascrizione integrale nell'atto di precetto notificato il 22/1/2016 – come richiesto dall'art. 480, co. II, c.p.c. – del verbale di conciliazione in aggiunta al relativo accordo di mediazione, nonché la mancata certificazione di conformità da parte dell'ufficiale giudiziario circa l'esatta corrispondenza tra l'originale del titolo esecutivo e la relativa trascrizione nell'intimazione pre-esecutiva;

ritenuto che l'art. 12 d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.l. 69/2913, abbia innovato la categoria dei titoli esecutivi ex lege attraverso il riconoscimento di detta qualità all'accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti e dagli avvocati innanzi ad organismi di conciliazione accreditati, senza la necessità della previa omologazione giudiziale;

rilevato che il dato letterale della citata disposizione normativa conferisce prima facie valenza di titolo esecutivo al mero accordo munito delle suindicate sottoscrizioni e che l'intervento degli avvocati assolve, per l'appunto, di per sé ad uno scopo certificatorio dell'eseguita verifica relativa al rispetto delle norme imperative e dei principi di ordine pubblico (circostanza oltretutto non preclusiva di possibili impugnative successive, ad opera delle parti, avverso l'accordo stragiudiziale);

ritenuto che la soluzione debba valere anche prescindendosi dall'adozione di una formale attestazione di conformità, analogamente alla funzione di autenticazione esercitata dal difensore con riguardo alla sottoscrizione della parte apposta a margine o in calce al mandato rilasciato nel corpo introduttivo del primo atto del giudizio;

ritenuto, pertanto, che il difetto dell'attestazione e delle certificazione di "conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico" costituisca un requisito di mera irregolarità formale inidoneo ad impattare sull'intrinseca efficacia esecutiva del titolo;

ritenuto che tale interpretazione trovi conforto anche nella lettura sistematica della disposizione, in quanto "in tutti gli altri casi" (da intendersi qualora non vi sia la partecipazione diretta dei difensori o non si tratti di organismo conciliativo tra quelli accreditati) all'omologazione dell'accordo si provvede, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale "previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico", non richiedendosi neppure in tale situazione l'impiego di precise formule sacramentali;

ritenuto che, alla luce della sostanziale valenza pubblicistica dell'attività di attestazione e certificazione conferita agli avvocati, nell'ottica incentivante la degiurisdizionalizzazione, non possa che accreditarsi – sia pure con i limiti della sommaria delibazione cautelare – un'opzione ermeneutica comune alle due fattispecie contemplate dalla norma speciale;

